

Prot. n. L68/RNS

Bologna, 27 aprile 2020

**Oggetto:**

*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - Aggiornamento del 24 aprile 2020 dell'accordo sottoscritto il 14 marzo 2020*

*Sommario*

*E' stato condiviso tra il Governo e le parti sociali un aggiornamento del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro firmato il 14 marzo 2020 in attuazione della misura del DPCM 11 marzo 2020. Il documento viene rinominato per brevità Protocollo condiviso del 24 aprile 2020*

**In generale**

La nuova versione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro viene aggiornato con i contenuti dei sopraggiunti provvedimenti del Governo e del Ministero della Salute. (**allegato**)

Esso, oltre a confermare i contenuti del precedente Protocollo del 13 marzo u.s., aggiunge **nuove disposizioni**, a partire dalla possibile **sospensione delle attività** per carenza di sicurezza.

Di conseguenza, il documento aggiornato anche in funzione della *c.d. fase 2*, ossia la progressiva apertura di attività produttive e di servizi secondo un calendario prestabilito, intende garantire alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Anche le attività produttive e di servizio che non hanno mai sospeso l'attività per via dei codici ATECO che ne autorizzavano la prosecuzione, dovranno tener conto delle condizioni complessive di cui al Protocollo appena aggiornato.

**Le integrazioni al documento originale**

Considerato che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, viene aggiunto al Protocollo originario del 14 marzo quanto segue:

- la **mancata attuazione** del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la citata **sospensione dell'attività** fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- l'**informazione** deve essere adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per prevenire ogni forma di diffusione di contagio;
- per l'**ingresso in azienda e la collaborazione tra committenti e imprese**, si precisato che, per i lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19, l'accesso dovrà essere preceduto da una comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale. Inoltre, qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, l'autorità sanitaria disponga misure aggiuntive specifiche, (es. tampone), il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione;
- circa la modalità **accesso fornitori esterni**, viene aggiunto che, in presenza di lavoratori dipendenti da aziende terze operanti nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il

committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti. La committente, inoltre, è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale, vigilando affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze compresenti, ne rispettino integralmente le disposizioni;

- Per la **sanificazione straordinaria e per le mascherine negli spazi comuni** si precisa che, nelle aree geografiche più colpite o nelle aziende con casi sospetti da virus, oltre alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. A tale riguardo, potrà essere di aiuto la circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute laddove si parla di sanificazione dei locali, con particolare riferimento alla sezione dedicata alla pulizia di ambienti non sanitari.

Mentre per i DPI viene concordato che nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro, si adotteranno quelli idonei in base al rischio valutato. È, altresì, previsto che tutti i lavoratori che condividono spazi comuni devono utilizzare la mascherina chirurgica. Tale utilizzo è esteso alla gestione delle persone sintomatiche che al momento dell'isolamento;

- Per l'**organizzazione aziendale, lo smart working ed il distanziamento sociale**, si aggiunge che il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro per la prevenzione, con condizioni di supporto adeguate;

Inoltre, è necessario il rispetto del **distanziamento sociale**, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, considerati i processi produttivi e gli spazi aziendali. Al riguardo, si potranno utilizzare spazi ricavati da uffici inutilizzati o sale riunioni od il riposizionamento delle postazioni di lavoro distanziate nonché altre soluzioni e/o anche con orari differenziati, prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità.

Per evitare assembramenti, infine, vanno incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette;

- **Il medico competente** rispetterà le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo), applicando le indicazioni delle Autorità Sanitarie e potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici per il contenimento della diffusione del virus (es. i tamponi).

Alla ripresa delle attività, il medico competente identifica i soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19, ma anche in relazione all'età dei lavoratori.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione, il MC, accertata la negativizzazione del tampone, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, verificando l'idoneità alla mansione;

- laddove non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali per il controllo dell'applicazione delle regole anti contagio, verrà istituito un **Comitato Territoriale** composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Rimandando alla lettura integrale del Protocollo, valutando la propria adeguatezza aziendale rispetto alle prescritte disposizioni e con riserva di ulteriormente approfondire la tematica in esame, si inviano cordiali saluti.

Cordiali saluti.

*a cura*  
*Ufficio Legislazione del lavoro*

**Allegati:**

**Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, aggiornamento del 24 aprile 2020 dell'accordo sottoscritto il 14 marzo 2020**